

Spett.le

**IMPRESE
CONSULENTI**

Reggio Emilia, li 18/04/2025

Oggetto: CONGRUITA' – Invio FAQ - CNCE

Con la presente a seguito della circolare della CNCE nr. 11/2025 del 10/04/2025, Vi trasmettiamo in allegato le FAQ n. 12.4 e 21.2 in materia di congruità della manodopera rispettivamente a tema di "giustificazione delle lavorazioni particolari" e "linee vita".

Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento,
Cordiali saluti.

**Il Direttore
Vallisneri Lorenza**



FAQ CNCE_EDILCONNECT XIII

12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell'importo atteso in caso di lavorazioni particolari?

Sì, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell'impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l'allegazione di idonea documentazione comprovante le specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell'importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).

21.2 È considerata edile l'attività di montaggio Linee Vita? E l'attività di moviere?

Sì, l'attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l'installazione venga effettuata dall'impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell'ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.

rev. 20250410